



STATUTO ASSOCIAZIONE "ASSOCI&RETE"

ART. 1 – (Denominazione, sede e ambito operativo territoriale)

1. E' costituita, nel rispetto dell' art. 36 e sgg. del Codice Civile l'associazione denominata Associ&rete con sede in Alba (CN) Via Rattazzi n. 5;
Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
2. L'associazione potrà operare su tutto il territorio nazionale, con principale centro di interessi nel territorio della Regione Piemonte e Regioni limitrofe.

ART. 2 - (Finalità)

1. L'associazione è apartitica, non ha scopo di lucro e svolge attività di promozione e utilità sociale. Lo scopo dell'associazione è quello di proporsi nella duplice veste di strumento di accompagnamento, consulenza, informazione, assistenza tecnica e supporto per la programmazione e l'innovazione sociale a favore di enti non profit, pubblici, imprese e cittadini; e di diretta protagonista dei processi di miglioramento sociale attraverso iniziative autonome o in partenariato con altri enti e organizzazioni locali, regionali, nazionali ed internazionali. Tutte le attività specifiche e ulteriori, purché non contrastanti con lo scopo statutario dell'associazione verranno inserite nel regolamento che potrà essere modificato dal Consiglio Direttivo.

ART. 3 - (Soci)

1. I soci ammessi dell'Associazione potranno essere: persone fisiche, professionisti, organizzazioni no profit, enti pubblici.
2. Sono ammesse all'Associazione tutte le predette categorie di soci che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.
3. L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo. Il diniego va motivato. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa.
4. L'importo della predetta quota associativa viene fissato dal Consiglio direttivo ed aggiornata di anno in anno su iniziativa dello stesso. Il predetto importo potrà essere differente a seconda che il socio sia una persona fisica, un professionista o un ente di qualunque genere, pubblico, o privato.
5. I soci si dividono in Soci Fondatori, Ordinari e Sostenitori. Sono soci Fondatori coloro che hanno concorso alla costituzione dell'Associazione. Salvo esercizio del diritto di recesso, i soci fondatori rimarranno tali a tempo indeterminato a condizione che venga versata la quota sociale. Sono Soci Ordinari tutti coloro che aderiscono all'Associazione nel corso della sua esistenza, sostenendone le attività tramite il versamento della quota associativa. I Soci ordinari rimarranno tali per la durata di un anno, l'ammissione verrà rinnovata ogni anno nella data stabilita dal Consiglio Direttivo. Sono Soci Sostenitori coloro che desiderano provvedere a versamenti ulteriori alla quota associativa, in segno tangibile di appoggio alle iniziative ed all'attività dell'Associazione.
6. L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso e il versamento della quota sociale che è condizione necessaria per il mantenimento dello status di socio.
7. L'associazione prevede l'intrasmissibilità della quota o contributo associativo.



ART. 4 - (Diritti e doveri dei soci)

1. I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi. Viene fatto salvo il diritto dei soci fondatori di permanere negli organi sociali sino all'estinzione dell'associazione stessa.
2. I soci hanno diritto di essere informati sulle attività dell'associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività prestata.
3. I soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.

ART. 5 - (Recesso ed esclusione del socio)

1. Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio direttivo.
2. Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'Associazione.
3. L'esclusione è deliberata dall'organo direttivo con possibilità di appello entro 30 gg all'assemblea. E' comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.

ART. 6 - (Organi sociali)

1. Gli organi dell'associazione sono:
- Assemblea dei soci,
 - Consiglio direttivo,
 - Presidente

Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito, esclusi eventuali rimborsi spese entro i limiti di cui all'art.10 del D. Lgs. 4/12/1997 n.460 e/o per attività prestate in favore dell'associazione ed unicamente da soggetti soci.

ART. 7 - (Assemblea)


1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci.
2. E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare, anche via mail o fax, almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno dei lavori;
3. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.
4. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 8 - (Compiti dell'Assemblea)

1. L'assemblea deve:
- approvare il rendiconto consuntivo e, qualora necessario, preventivo;
 - determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
 - approvare l'eventuale regolamento interno;
 - eleggere il numero dei componenti del Consiglio Direttivo ed i suoi rappresentanti tra i soci fondatori, ordinari e sostenitori (di cui almeno 1 tra i soci ordinari e sostenitori);
 - deliberare su quant'altro demandate per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo.

ART. 9 - (Validità Assemblee)

1. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.

- 
2. Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente.
 3. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno).
 4. L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di $\frac{3}{4}$ dei soci.

ART. 10 - (Verbalizzazione)

1. Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente.
2. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.




ART. 11 - (Consiglio direttivo)

1. Il consiglio direttivo è composto da un numero dispari di membri compresi tra tre e cinque nominati la prima volta dai Fondatori nell'atto costitutivo. Tale consiglio e i successivi saranno sempre composti da un minimo di tre a un massimo di 5 componenti, di cui almeno 1 nominato dai soci ordinari e sostenitori ed i restanti a maggioranza nominati dai soci fondatori o da loro aventi causa. In assenza della designazione dei soci Ordinari e Sostenitori, tutti i Consiglieri che compongono l'organo amministrativo saranno nominati dai Fondatori.
2. Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti e, ove composto da soli tre membri, è validamente costituito quando sono presenti tutti. Esso delibera a maggioranza dei presenti.
3. Il Consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea; redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo. Il consiglio direttivo elegge al suo interno il presidente.
4. Il Consiglio direttivo inoltre delibera di anno in anno l'entità della quota associativa.
5. Il consiglio direttivo dura in carica per n. 3 Anni.

ART. 12 - (Presidente)

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione, presiede il Consiglio direttivo e l'assemblea; convoca l'assemblea dei soci e il Consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

ART. 13 - (Risorse economiche)

- 
1. Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:
 - a. quote e contributi degli associati;
 - b. erogazioni liberali da terzi (privati, aziende, enti...),
 - c. eredità e legati;
 - d. contributi da enti pubblici e/o enti di erogazione;
 - e. qualora l'Associazione aprisse partita Iva importi fatturati per prestazioni erogate a terzi (sponsorizzazioni etc);
 - f. altre entrate compatibili con la normativa in materia
 2. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'ente, in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori e in generale a terzi, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, ovvero siano effettuate a favore di enti che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima e unitaria struttura e svolgono la stessa attività ovvero altre attività istituzionali direttamente e specificamente previste dalla normativa vigente.
- 
- 

3. L'associazione ha l'obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale di solidarietà sociale.

ART. 14 - (Rendiconto economico-finanziario)

1. Il rendiconto economico-finanziario dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.
2. Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio direttivo e approvato dall'assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositato presso la sede dell'associazione almeno 20 gg. prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.
3. Il conto consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

ART. 15 - (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

1. L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'assemblea con le modalità di cui all'art. 9.
2. L'associazione ha l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente non commerciale in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altro ente non commerciale che svolga un'analogha attività istituzionale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;

ART. 16 - (Disposizioni finali)

1. Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.

Alba, li 11 FEB. 2017

Anna Rosa
Elisa Veglio
Anna Cordeiro
Francesca

DELEGATO ALL'ATTO REGISTRA
27 FEB 2017 - N. 340 - art. 3

